

18/10/2019

Area Metropolitana di Venezia

PARERE

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
IN MERITO ALLA DESTINAZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE
DEL PERSONALE DIPENDENTE – ANNO 2019**

In data 18 ottobre 2019 il Collegio dei Revisori del Comune di Spinea ha esaminato la Determinazione dirigenziale n. 1565 del 1/10/2019 avente ad oggetto: “Costituzione e destinazione del fondo per le posizioni organizzative per l’anno 2019”.

IL COLLEGIO, VISTO E CONSIDERATO

CHE:

- L’art. 8, comma 6, del CCNL 21.05.2018 prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sia effettuata dall’organo di revisione ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno;
- Gli artt. 40 e 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001 prevedono l’intervento degli organi di controllo per la certificazione delle relazioni accompagnatorie di “ogni contratto integrativo”, nonché il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e le vigenti norme di legge;

RICORDATO CHE

- 1) Le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. n. 150/2009 – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell’anno;
- 2) Le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono attualmente regolate dall’art. 67 del C.C.N.L. del 21.05.2018 che suddivide tali risorse in:
 - Risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro”;
 - Risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- 3) L’art. 23 del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 ha stabilito che il limite finanziario per le risorse decentrate del salario accessorio del personale dipendente, per l’anno 2018, sarà quello quantificato nell’anno 2016;
- 4) La Corte dei Conti – sezione Autonomie – ha deliberato con proprio parere n. 19/2018 che gli incrementi ‘stabili’ del Fondo derivanti dall’applicazione delle norme contrattuali

Area Metropolitana di Venezia

contenute nel CCNL 2016-2018 non rientrano nel succitato, e tuttora vigente, vincolo imposto dall'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017;

VISTA

- La determinazione n. 1565 del 1/10/2019 avente ad oggetto: "Costituzione e destinazione del fondo per le posizioni organizzative per l'anno 2019".

PRESO ATTO

- che al fine di verificare il rispetto del vincolo imposto dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 e dall'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017 il Fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente titolare di Posizione Organizzativa – anno 2019 - potrà essere destinato per l'importo massimo di € 133.310,00 (importo del Fondo 2016, già al netto delle voci non soggette ai limiti di spesa e delle decurtazioni per trasferimento di personale all'Unione del Miranese, più gli incrementi derivanti dal rinnovo del CCNL 2016-2018);
- che la costituzione del fondo per le risorse decentrate delle posizioni organizzative per l'anno 2019 ammonta a complessivi € 133.310,00.
- Che il controllo di regolarità amministrativa richiesto dall'art. 147-bis del TUEL attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa è rilasciato con l'adozione della Determinazione dirigenziale n. 1972 del 16/11/2018.

CONSTATATO

come il fondo per le risorse decentrate del personale titolare di posizione organizzativa 2019, così come calcolato e destinato, consente di rispettare i limiti di contenimento della spesa per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, quater della Legge n. 296/2006;

IL COLLEGIO DEI REVISORI CERTIFICA

La compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 40 del D.Lgs. 165/2001) e la loro coerenza con i vincoli del C.C.N.L. (art. 40 bis, comma 1, del D.Lgs 165/2001).

Spinea, 18 ottobre 2019

Il COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Giampaolo Capuzzo

Dott. Daniele Bertuzzi

Dott. Carlo De Bortoli (Assente giustificato)

Giampaolo Capuzzo
Daniele Bertuzzi